

**Politecnico
di Torino**Area Approvvigionamenti,
Gare e Contratti Pubblici

38/2023

Torino, 24.05.2020**OGGETTO: Trattativa diretta per l'affidamento dei servizi connessi al trasferimento interno dei volumi della Biblioteca Centrale di Ingegneria****CIG 9844130111****CUI S00518460019202300082**

L'Area Approvvigionamento Beni e Servizi dell'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, in attuazione della Determina a Contrarre di cui al D.D.G. n. 1137 del 24.05.2023, intende procedere all'acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi:

- del D. Lgs. 50/2016;
- dell'art. 1, comma 2, lett. A) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e come successivamente modificato dal D.L. 77/2021;
- del Regolamento di Finanza e Contabilità adottato da questo Politecnico con DR n. 1301 del 12.12.2022, in vigore dal 12 dicembre 2022.

Le Condizioni del Contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Servizi" categoria "Servizi di trasloco" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.



Sommario

Sezione I – Profili contrattuali	4
1. Oggetto dell'affidamento	4
2. Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione	4
3. Valore economico dell'affidamento	4
4. Tempistiche di erogazione del servizio	4
5. Verifica di conformità	5
6. Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante	5
7. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	5
8. Obblighi assicurativi a carico dell'Impresa Aggiudicataria	6
9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	6
10. Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto	7
11. Clausola risolutiva espressa	7
12. Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip	8
13. Esecuzione in danno	9
14. Disdetta del contratto da parte dell'Impresa Aggiudicataria	9
15. Cessione del contratto e cessione dei crediti	9
16. Recesso	9
17. Prezzi e modalità di fatturazione	9
18. Tracciabilità dei flussi finanziari	10
19. Inadempienze e penalità	11
20. Subappalto e pagamento dei subappaltatori	11
21. Controversie	12
22. Codice di Comportamento del Politecnico di Torino	12
23. Obblighi di riservatezza	12
24. Disciplina in tema di privacy	13
Sezione II – Presentazione della proposta e aggiudicazione	14
25. Requisiti generali di partecipazione	14
26. Requisiti speciali e mezzi di prova	14
26.1. Requisiti di idoneità professionale	14



27.	Verifica dei requisiti.....	14
28.	Modalità di presentazione dell'offerta	15
28.1.	Contenuto dell'offerta.....	16
29.	Soccorso istruttorio.....	17
30.	Termine per la presentazione di quesiti.....	18
31.	Termini e modalità di presentazione dell'offerta	18
32.	Contenuto dell'offerta	18
32.1.	Domanda di partecipazione e Documentazione Amministrativa	18
32.1.1.	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	18
32.1.2.	Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato ai sensi del D. Lgs. 14/2019	20
32.2.	Offerta economica.....	20
33.	Procedura di verifica dell'offerta	22
34.	Aggiudicazione.....	22
35.	Stipula contrattuale e imposte	22
	Sezione III – Disposizioni finali e allegati.....	24
36.	Durata della procedura di selezione del contraente.....	24
37.	Disposizioni finali	24



Sezione I – Profili contrattuali

1. Oggetto dell'affidamento

L'operatore economico, dovrà occuparsi dei servizi connessi al trasferimento dei volumi della Biblioteca Centrale di Ingegneria ed in particolare alla:

Fase 1 da terminare entro il 29 giugno 2023

- redazione del topografico, prelievo e inscatolamento (codifica di ogni scatola) dei volumi per un totale di circa 4.600 metri lineari;
- prelievo e trasferimento all'interno dell'Ateneo e ricollocazione a scaffale dei volumi per un totale di circa 800 metri lineari;
- smontaggio, trasferimento all'interno dell'Ateneo e rimontaggio delle scaffalature per un totale di circa 800 metri lineari;

Fase 2 – con avvio dopo circa 18 mesi dal termine delle attività di cui alla Fase 1

- prelievo, trasferimento all'interno dell'Ateneo e ricollocazione a scaffale volumi per un totale di circa 800 metri lineari;
- apertura scatole, ricollocazione a scaffale volumi e smaltimento imballi per un totale di circa 4.600 metri lineari.

L'Affidatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel presente documento, nel suo complesso, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dall'operatore economico in fase di presentazione della proposta.

Nel servizio oggetto di affidamento si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l'uso dei materiali, l'uso dei macchinari e ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso.

2. Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è la dr.ssa Angela La Rotella.

Il Direttore dell'Esecuzione di cui all'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 è la dr.ssa Paola Ferrero.

3. Valore economico dell'affidamento

L'importo massimo spendibile dalla Stazione Appaltante per l'affidamento è fissato in **euro 138.520,00 IVA esclusa**.

4. Tempistiche di erogazione del servizio

Tutte le attività oggetto di affidamento devono concludersi entro questi termini:

- Fase 1 - entro e non oltre il 29 giugno 2023
- Fase 2 – avvio circa dopo 18 mesi dal termine della Fase 1 e conclusione entro circa 1 mese.

La sede della Biblioteca Centrale di Ingegneria è in C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. A) del D.L. 76/2020, la Stazione Appaltante potrà richiedere l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza. In tal caso, l'aggiudicatario si impegna a fornire, nelle more di perfezionamento del contratto e senza oneri aggiuntivi, i servizi oggetto del presente affidamento, entro un massimo di 5 giorni lavorativi, dalla richiesta, salva la possibilità di concordare con la Stazione Appaltante un termine più breve. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

5. Verifica di conformità

Il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione, se nominato, ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità della prestazione o parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di **15 giorni** - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'affidatario e la risoluzione del contratto qualora il servizio fosse del tutto inadatto.

6. Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, nei limiti previsti dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016.

7. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario è tenuto a prestare, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato art. 103.

La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione prestata con le modalità previste dall'art. 93, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 93, e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto qualora l'affidatario risulti in possesso delle certificazioni indicate all'art. 93, c.7, del D. Lgs. 50/2016, nella misura ivi prevista. Per fruire di

tale beneficio, l'operatore economico dovrà presentare alla stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall'affidamento.

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante.

8. Obblighi assicurativi a carico dell'Impresa Aggiudicataria

L'Impresa Aggiudicataria assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Impresa Aggiudicataria, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa Aggiudicataria – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – dovrà provvedere all'attivazione di adeguate polizze:

- di Responsabilità civile verso Terzi e Dipendenti, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro.

9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

L'assunzione dell'appalto da parte dell'Impresa Aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di affidamenti pubblici. In particolare, l'Impresa Aggiudicataria, all'atto della firma del contratto, accetta tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente documento. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa Aggiudicatrice circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Infine, si precisa che l'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente documento, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche dalle leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto.

In particolare l'Impresa Aggiudicataria si intende inoltre obbligata all'osservanza di:

- leggi, regolamenti, disposizioni vigenti e di successiva emanazione, emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, sull'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia ecc.

- leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro e nei cantieri.

10. Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di Inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa Aggiudicataria e l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidataria, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

11. Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente affidamento e nella proposta tecnico-economica presentata;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore;



- j) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- k) qualora l'Appaltatore risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- m) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- n) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- o) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento si applica la disciplina prevista dall'art. 48, c. 17 e 18 del D.Lgs. 50/2016.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la prestazione.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

12. Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente trattativa qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i beni/servizi ivi previsti si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata:

- da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999



- ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

13. Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

14. Disdetta del contratto da parte dell'Impresa Aggiudicataria

Qualora l'Impresa Aggiudicataria intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere l'intera cauzione definitiva a titolo di penale, nonché di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'affidamento della prestazione ad altra impresa a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Impresa Aggiudicataria per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

15. Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, c. 13, D.Lgs. 50/2016.

16. Recesso

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 109 D.Lgs. 50/2016, cui si rinvia.

17. Prezzi e modalità di fatturazione

I prezzi sono quelli risultanti dall'esito della gara. Nei prezzi espressi dall'Impresa Aggiudicataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s'intendono interamente compensati

- il costo dei beni oggetto di fornitura
- i costi di trasporto, carico e scarico
- eventuali oneri previsti per mano d'opera e funzionamento dei mezzi
- imposte di ogni genere
- spese generali
- utile d'impresa
- quant'altro possa occorrere per eseguire la prestazione dedotta in contratta in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario provvederà all'emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità della fornitura.



Il Responsabile unico del Procedimento provvederà ad emettere il certificato di pagamento:

- al termine delle attività di cui alla Fase 1, all'esito positivo della verifica di conformità, per la relativa quota dell'importo di affidamento;
- al termine di tutte le altre attività previste nell'ambito dell'affidamento, all'esito positivo della verifica di conformità, per il restante importo di aggiudicazione.

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito all'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **LDUOKT**.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 30, c. 5, D. Lgs. 50/2016.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

18. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136 /2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e s.m.i. In particolare, egli è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

19. Inadempienze e penali

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico del procedimento gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ove si verificano inadempienze dell'Impresa Aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente documento. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale:

- per ritardato avvio e conclusione delle attività oggetto di affidamento penale in ragione di 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Per l'applicazione delle penali si procederà, anche a mezzo fax, alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valore sulla cauzione definitiva.

20. Subappalto e pagamento dei subappaltatori

In relazione all'affidamento di cui al presente documento, la Stazione Appaltante ammette la possibilità che l'Affidatario ricorra al subappalto di parte della prestazione contrattuale, previa autorizzazione del Politecnico purché:

- a. all'atto della proposta l'Affidatario abbia indicato le parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- b. non sussistano in capo al subappaltatore i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Per la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49, comma 2 del D.L. 77/2021.

In caso di subappalto, l'Appaltatore porrà in essere tutto quanto necessario al fine di consentire al Politecnico la verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore medesimo con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura oggetto del presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale



ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore al Politecnico a cura del legale rappresentante o di un suo delegato.

L'Appaltatore, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente, che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Politecnico e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino ove ha sede l'Amministrazione appaltante o concedente.

Il Politecnico corrisponderà direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi/al fornitori di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

21. Controversie

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia o vertenza inerente l'esecuzione del contratto sarà decisa dal Foro di Torino.

22. Codice di Comportamento del Politecnico di Torino

Con la presentazione di proposta in risposta alla presente richiesta, l'operatore economico da atto:

- di aver preso visione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Politecnico di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 72/2014, pubblicato sul sito internet di Ateneo all'indirizzo <http://www.swas.polito.it/services/codici/> e adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. 135/2011 al fine di integrare e specificare i contenuti e le direttive del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013
- di essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal citato Codice sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

23. Obblighi di riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

24. Disciplina in tema di privacy

Il Politecnico di Torino e gli operatori economici concorrenti si impegnano inoltre a trattare i "dati personali" forniti o comunque raccolti nel corso della procedura di selezione del contraente di cui al presente CSO, esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla stessa.

Con la stipula contrattuale, il Politecnico di Torino e l'Affidatario si danno reciprocamente atto:

- di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR")
- che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del contratto che sarà stipulato all'esito della procedura di selezione del contraente di cui al presente CSO, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Il Politecnico di Torino e l'Affidatario

- sono Titolari del trattamento ai fini del presente articolo, e con la stipula contrattuale s'impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura
- si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto del Politecnico di Torino ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore
- I dati di contatto del Titolare sono
 - PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it.
 - per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
- il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it.

Sezione II – Presentazione della proposta e aggiudicazione

25. Requisiti generali di partecipazione

L'operatore deve essere in possesso, al momento della presentazione dell'offerta dei requisiti di ordine morale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono inoltre esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

26. Requisiti speciali e mezzi di prova

L'operatore deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti; i suddetti requisiti devono essere posseduti dall'operatore economico al momento della scadenza del termine di presentazione della proposta e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto.

26.1. Requisiti di idoneità professionale

Costituisce requisito di idoneità professionale l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

27. Verifica dei requisiti

In attuazione di quanto disposto dall'art. 81, comma 1 del Codice e dalla delibera attuativa ANAC n. 464 del 27.10.2022, la verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui all'art. 5 della citata delibera sarà effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'Autorità stessa, e nello specifico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente:

- registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi riportate;
- inserire nella documentazione amministrativa il PASSOE rilasciato dall'ANAC al fine di consentire alla Stazione Appaltante di procedere ai previsti controlli sul possesso dei requisiti.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei



dati relativi ai predetti requisiti è effettuata mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2 del medesimo decreto.

28. Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera d'invito. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal soggetto abilitato ad operare sul MEPA per conto dell'operatore economico.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma MEPA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle Regole del Sistema di E-Procurement e delle prescrizioni tecniche fornite da Consip con riferimento all'utilizzo dei singoli strumenti di negoziazione.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina

<https://www.swas.polito.it/services/gare/>

nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file.

Le Regole che disciplinano l'accesso e l'utilizzo, da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici, del Sistema di e-procurement e degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, nel rispetto ed in attuazione del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa applicabile, sono contenute nel documento "REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" consultabile sul sito

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html

28.1. Contenuto dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa** (par. 32.1);
- B – **Offerta economica** (par. 32.2).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve, nella sezione "Notifiche" presente nella voce "Comunicazioni" del menù, notifica di ricevuta invio offerta contenente un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in lingua inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia eventualmente prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione.

29. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della stessa, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la modalità attraverso la quale l'operatore economico concorrente deve provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

30. Termine per la presentazione di quesiti

L'operatore economico potrà richiedere eventuali informazioni integrative, utili per la predisposizione della propria proposta tecnico-economica mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo AGACON.QuesitiGare@polito.it avente il seguente **oggetto**:

QUESITI - Servizi connessi al trasferimento interno dei volumi della Biblioteca Centrale di Ingegneria - CIG 9844130111 - CUI S00518460019202300082

La Stazione Appaltante si impegna a dare riscontro, mediante comunicazione scritta, almeno **2** giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione della proposta tecnico-economica.

31. Termini e modalità di presentazione dell'offerta

La proposta economica e la documentazione amministrativa a corredo dovranno essere presentate, mediante upload sulla piattaforma MEPA, nel termine perentorio indicato dalla Stazione Appaltante in fase di registrazione della TD.

32. Contenuto dell'offerta

L'offerta presentata dall'operatore economico in risposta alla presente richiesta dovrà comprendere:

32.1. Domanda di partecipazione e Documentazione Amministrativa

Al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici e di agevolare le verifiche d'ufficio della Stazione Appaltante in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, secondo le regole di funzionamento del MEPA, la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione ed eventuale procura (par. 31.1.1);
- eventuale dichiarazione integrativa (par. 31.1.2)
- PassOE (par. 27)

32.1.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'[Allegato 1 - Istanza di partecipazione](#).



Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Inoltre il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente documentazione;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Politecnico di Torino consultabile al seguente [link](#) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al par. 24.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo

dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, l'operatore allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa l'operatore può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. L'operatore si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

32.1.2. Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato ai sensi del D. Lgs. 14/2019

In attuazione di quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 14/2019, il deposito della domanda di ammissione al concordato di cui all'art. 40 del medesimo decreto non impedisce la partecipazione alla presente richiesta a condizione che l'operatore economico:

- dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, gli estremi del provvedimento di autorizzazione emesso
 - o dal Tribunale, prima dell'emanazione del decreto di apertura del concordato;
 - o ovvero dal giudice delegato, dopo l'emanazione del decreto di apertura del concordato;
- allegare alla domanda di partecipazione, copia conforme all'originale della relazione predisposta da un professionista indipendente ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 14/2019, diretta ad attestare la conformità al piano di concordato, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

32.2. Offerta economica

L'offerta economica dovrà essere redatta in conformità al fac-simile di modello predisposto dalla Stazione Appaltante, Allegato 2 – Offerta economica, presente tra i documenti allegati alla TD. L'offerta deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente par. 32.1.1 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il prezzo offerto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La Stazione Appaltante si riserva, qualora necessario, di richiedere chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

In caso di affidamento, il contenuto della proposta diverrà documento contrattuale per quanto accettato dall'Amministrazione.

La proposta presentata dall'operatore economico è da considerarsi irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 cod. civ., pertanto essa:

- deve indicare, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 ed a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; l'operatore economico omette tali indicazioni nei soli casi in cui oggetto dell'affidamento sia costituito da forniture senza posa in opera o da servizi di natura intellettuale;
- è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione, fatta salva la richiesta della Stazione Appaltante di prolungamento del termine di validità, per un ulteriore periodo di 30 giorni, qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta la stipula contrattuale;
- comprende e compensa le spese generali ed utili dell'Appaltatore, le assicurazioni e tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere in quanto necessari per assicurare la perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto, anche se non esplicitamente indicati nella presente richiesta di offerta, nell'allegato documento di specifiche tecniche e nella proposta dell'operatore economico. Nella quantificazione del prezzo l'operatore economico dovrà tener conto del costo aziendale della sicurezza in relazione all'entità e alle caratteristiche dell'affidamento. Il prezzo s'intende fissato dall'Appaltatore in base a calcoli di propria assoluta convenienza per cui il medesimo ne assume tutti i rischi.

La Stazione Appaltante:

- non accetterà proposte plurime, condizionate, parziali o incomplete, ovvero che prevedano un corrispettivo economico superiore all'importo massimo spendibile indicato al par. 3 del presente documento;
- procederà all'aggiudicazione ed al conseguente affidamento unicamente nel caso in cui la proposta risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto indicato nella presente richiesta di offerta;
- si riserva la facoltà, anche in caso di intervenuta aggiudicazione, di non stipulare il contratto d'appalto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 Cod.Civ.

33. Procedura di verifica dell'offerta

Scaduto il termine previsto per la presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante procederà alla verifica della documentazione pervenuta in risposta alla presente Trattativa Diretta, ed in particolare, a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa e verificarne la conformità in relazione a quanto richiesto dalla SA;
- salva la necessità di attivare la procedura di soccorso istruttorio, a verificare la proposta economica.

L'operatore economico, su richiesta della Stazione Appaltante, è tenuto a fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti se questi appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della proposta.

34. Aggiudicazione

La Stazione Appaltante provvede all'aggiudicazione, che diventa efficace dopo la verifica, in capo all'affidatario, del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. Si rinvia all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, c. 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, alla stipulazione del contratto non si applicherà il termine dilatorio previsto dall'art. 32, c. 9 del medesimo decreto.

35. Stipula contrattuale e imposte

In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, c. 14 della D. Lgs. 50/2016, il contratto per l'affidamento del servizio di cui alla presente richiesta sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Il predetto contratto, inoltre:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986; in base a quanto disposto dall'art. 57, comma 7 del DPR 131/1986, l'imposta di registrazione dovuta in caso d'uso è a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa;
- è assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, della prima parte della Tariffa allegata al DPR. 642/1972. La Stazione Appaltante, nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente e non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, provvederà ad assolvere l'imposta di bollo dovuta in relazione al predetto contratto in modalità virtuale, sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dal 1 gennaio 2013 dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012; resta fermo che la spesa relativa alla regolarizzazione in bollo del contratto è interamente a carico dell'Affidatario che, con la sottoscrizione del contratto, s'impegna a versare alla Stazione Appaltante l'intero ammontare dell'imposta di bollo dovuta, per l'importo e secondo le modalità che saranno comunicate contestualmente alla trasmissione del contratto stesso.

L'Impresa Affidataria si obbliga a stipulare il contratto entro 7 giorni solari dalla trasmissione dello stesso a mezzo PEC da parte della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'Impresa non stipuli il



contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà meno con semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipula con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.



Sezione III – Disposizioni finali e allegati

36. Durata della procedura di selezione del contraente

In attuazione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020, la presente procedura di selezione del contraente - salvo che sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria - terminerà con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche non efficace, entro il termine di due mesi decorrenti dalla data della determina a contrarre.

Il mancato rispetto del predetto termine, nonché la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

37. Disposizioni finali

La presentazione di una proposta comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente documento.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare l'operatore economico a fornire chiarimenti in merito al contenuto di dichiarazioni, documenti e certificazioni presentati.

IL DELEGATO DEL PUNTO ORDINANTE

Dott. Mauro Cecchi